



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

Moreno VESCHI
Michele BOFFA
Franco BONELLO
Tirreno BIANCHI
Lorenzo CASTE'
Cristina MORELLI
Patrizia MURATORE
Vincenzo NESCI

**“Norme per l’elezione del
Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per
l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”**

Relazione

La legge 27 luglio 2004, n. 165, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 122 della Costituzione, ha fissato i principi a cui devono attenersi le Regioni nel disciplinare il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consigli regionali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di maggioranze stabili, assicurando nello stesso tempo la rappresentanza della minoranza, b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nel caso in cui il Presidente sia eletto a suffragio universale, c) divieto di mandato imperativo.

Con la presente proposta di legge elettorale è volontà dei Consiglieri sottoscrittori tradurre nella nostra Regione i principi fissati nella legge 165/2004, completando in tal modo il percorso che, attraverso l'approvazione del nuovo Statuto, ha delineato il nuovo profilo istituzionale della Regione, in sintonia con la riforma costituzionale introdotta nell'ordinamento repubblicano nel 1999.

Già altre Regioni hanno legiferato in materia elettorale. Riteniamo che sia possibile oggi dotare anche la nostra Regione di un proprio sistema elettorale, innovativo rispetto alla normativa vigente, in particolare la legge 108/68, in coerenza con la logica federalista propria della già citata riforma costituzionale.

Le principali novità di questa proposta di legge sono sostanzialmente due.

La volontà che anima i proponenti è che il Consiglio Regionale, Assemblea Legislativa della Regione Liguria, sia composto da quaranta Consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale.

Tale proposta è importante e significativa in quanto le vigenti leggi per l'elezione dei Consigli Regionali permettono, al fine del raggiungimento del premio di maggioranza, il superamento del tetto massimo dei quaranta Consiglieri previsto per la Liguria dalla legge 108/68. Questa ipotesi si è verificata nella nostra Regione durante la VI legislatura (1995-2000). Infatti, nelle elezioni regionali del 1995, a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, attraverso il listino, il numero dei

Consiglieri regionali salì a 45.

Il blocco a quaranta dei componenti del Consiglio è un contributo anche a contenere “i cosiddetti costi della politica”, senza nulla concedere a quella cultura detta “dell’antipolitica” e qualunque, che svilisce e denigra il ruolo delle Assemblee elettive, che rappresentano la sovranità popolare, né ha in alcun modo l’obiettivo di comprimere la pluralità della rappresentanza.

Un’altra importante novità, che vuole essere l’architrave di questa Proposta di legge, è il superamento di un’evidente anomalia, quella del cosiddetto “listino”, dei sette consiglieri che vengono oggi attribuiti, quale premio di maggioranza alla coalizione del Presidente eletto.

Nel disegno originario del legislatore questi Consiglieri erano la “squadra del Presidente”, eletti senza passare attraverso il confronto individuale con gli elettori nelle circoscrizioni, ma scelti in blocco dal Presidente, sottoposti in quanto tali alla fiducia degli elettori, ed in un certo senso, “sottratti” ai partiti ed alle liste che li rappresentano. Ebbene, la “Costituzione materiale” ha fatto sì che questo “listino” sia stato spesso, al contrario, il luogo della contrattazione e della compensazione fra i partiti della coalizione, una funzione legittima e in alcuni casi utile, ma ben lontana dalle intenzioni originarie del legislatore e anche dell’attuale sensibilità per il distacco della politica dal controllo diretto degli elettori. E’ critica diffusa quella verso le liste “bloccate” che, scelte dai partiti o dai candidati alla Presidenza, sembrano espropriare un diritto degli elettori.

Abolendo il listino e riportando tutti gli eletti nelle circoscrizioni si dà uno spazio di rappresentanza più ampio ed equamente distribuito ai territori.

Questa proposta di legge sceglie come meccanismo elettorale la proporzionalità pura dentro ad un sistema con premio di maggioranza che assicuri la governabilità. Una strada originale per coniugare pluralità della rappresentanza della volontà popolare ed esigenza di governabilità. Il meccanismo proposto è innovativo sia rispetto alla legge 108/68, sia ad altri sistemi di elezione, come ad esempio quelli previsti per i comuni, con una evidente semplificazione dei meccanismi di assegnazione dei seggi alle diverse liste.

Ci auguriamo che allo scetticismo naturale circa la possibilità di attuare riforme

condivise si sostituisca la buona volontà di tutti. Si tratta di rendere praticabile una larga convergenza in Consiglio sui temi delle regole, volti ad aumentare la possibilità per gli elettori e per i territori di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Proposta di legge regionale

**“Norme per l’elezione del
Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l’elezione diretta
del Presidente della Giunta regionale”**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione, con i principi dell’ordinamento giuridico e con lo Statuto regionale, disciplina, in attuazione dell’articolo 14 dello Statuto, le modalità di elezione dei Consiglieri regionali e del Presidente della Giunta regionale.

**Articolo 2
(Elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale)**

1. Il Presidente della Giunta regionale e i Consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale, con voto personale, uguale, libero e segreto.
2. Il voto è attribuito a liste provinciali concorrenti ed a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ciascuno collegato con coalizioni regionali formate da uno o più gruppi di liste provinciali.
3. E’ eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le leggi statali vigenti in materia di elezione dei consigli regionali ed in particolare la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

**Articolo 3
(Composizione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)**

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è composto da 40 Consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale.
2. L’assegnazione di quaranta seggi di Consigliere regionale alle liste provinciali concorrenti è effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 18,19 e 20. Il seggio di Consigliere spettante al Presidente della Giunta regionale è assegnato al candidato alla Presidenza che è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.
3. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito la cifra elettorale immediatamente inferiore a quella del Presidente proclamato eletto è eletto Consigliere regionale. A tal fine viene utilizzato l’ultimo dei seggi spettante alle liste circoscrizionali collegate al candidato medesimo.

Articolo 4
(Durata in carica)

1. La durata in carica del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I Consiglieri regionali entrano in carica all'atto della proclamazione e svolgono le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Assemblea ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto.
3. Il Presidente della Giunta regionale entra in carica all'atto della proclamazione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Articolo 5
(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

Articolo 6
(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Articolo 7
(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto, si applicano le norme statali vigenti.

Articolo 8
(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale, in quattro circoscrizioni corrispondenti alle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni provinciali è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della Legge 108/68.

Articolo 9 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre dalla quarta domenica precedente alla seconda domenica successiva la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di cessazione anticipata, ad esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 126, comma 1, della Costituzione, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi in Consiglio e il numero dei seggi spettante a ciascuna circoscrizione provinciale.
3. Il decreto di indizione è pubblicato almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le elezioni nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il decreto è comunicato: a) ai Sindaci dei comuni liguri, affinché provvedano a darne notizia con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data delle elezioni; b) ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione è il capoluogo di provincia; c) al Presidente della Corte di Appello del capoluogo di Regione, d) ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
5. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge 108/68.

Articolo 10 (Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)

1. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
3. Per gruppo di liste si intende l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. Per coalizione si intende il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
5. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Articolo 11 (Presentazione delle liste dei candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 108/68, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della Legge 108/68, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressioni di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi già costituiti in Consiglio regionale alla data di indizione delle elezioni.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a due terzi arrotondati all'unità inferiore.
4. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
5. È consentito presentare la propria candidatura in non più di due circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.
6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
 - a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
 - b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
 - 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
 - 2) a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Articolo 12

(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello del Comune capoluogo di Regione, entro i termini di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge 108/68 da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore a 4.000 e non superiore a 6.000.
2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata dai soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
3. Alla candidatura sono allegati:
 - a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dai soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 53/90. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio

diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

- c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 9, comma 8, punto 4, della Legge 108/68.

4. La dichiarazione di presentazione della candidatura di Presidente della Giunta deve contenere:

- a) l'indicazione di tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente della Giunta. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali;
- b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura di Presidente della Giunta non è valida se la candidatura medesima non è collegata con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni elettorali.

Articolo 13

(Esame ed ammissione delle liste.

Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica se le liste siano state presentate nei termini, siano sottoscritte, nei casi dovuti, dal numero di elettori stabilito, rispettino la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 9, comma 8, punto 4, della Legge 108/68;
- b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della Legge 55/90, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 8, della Legge 108/68;
- c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste

- elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
 - d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
 - e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), e all'articolo 11, comma 5, la numerazione progressiva di cui all'articolo 11, comma 4 dei candidati di ogni lista.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
 3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante.
 4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.
 5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
 6. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 5, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
 7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle successive ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Articolo 14

(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta)

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:
 - a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 12, e dichiara non valide le candidature che non rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 9, comma 8, punto 4, della Legge 108/68;
 - b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della Legge 55/90;
 - c) elimina i candidati che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
 - d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 13, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 12, comma 5;
2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati

dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.

4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'Ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Articolo 15

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature.

Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. Scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 13, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, scaduto altresì il termine per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 14, comma 4, l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:
 - a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 11, comma 6, lettera a);
 - b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 11, comma 6, lettera b), appositamente convocati;
 - c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
 - d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, numeri 4 e 5, della Legge 108/68.
3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A.

Articolo 16

(Scheda elettorale e modalità di votazione)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno

- sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
 4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).
 5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
 6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
 7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto.
 8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
 9. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta.

Articolo 17

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Articolo 18

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le

annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, numero 2, della Legge 108/68, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) somma i voti validi, espressi secondo le modalità previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 16; compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni delle circoscrizioni;
 - b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - e) comunica tempestivamente all'ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal

presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Articolo 19

(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale. Assegnazione dei seggi)

1. L'Ufficio centrale regionale, esaurite le operazioni di cui all'articolo 18, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
 - a) determina la cifra elettorale regionale ottenuta da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che, a livello regionale, ha conseguito il maggior numero di voti validi;
 - b) determina la cifra elettorale regionale della coalizione o del gruppo di liste sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste di ciascuna coalizione nelle singole sezioni di ogni circoscrizione.
2. Successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione a livello regionale dei seggi corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 3, comma 1. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
 - a) individua il totale dei seggi assegnato alla coalizione o gruppo di liste collegate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Alla coalizione o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, che ha riportato una percentuale di voti sul totale dei voti validi inferiore o pari al 60 per cento, è attribuito il 60 per cento dei seggi complessivamente assegnati al Consiglio regionale Assemblea Legislativa, escluso il seggio spettante al Presidente della Giunta regionale eletto. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia riportato una percentuale di voti sul totale dei voti validi superiore al 60 per cento, si attribuisce ad essa un numero di seggi pari alla percentuale di voti ottenuta, con l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.
 - b) procede alla ripartizione tra i gruppi di liste dei seggi assegnati alla coalizione. A tal fine viene calcolata la

cifra elettorale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista provinciale di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b). La cifra elettorale dei gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di Presidente è divisa per il numero dei seggi complessivamente spettanti ad essa aumentato di una unità. Le cifre elettorali dei gruppi di liste non collegate al candidato eletto alla carica di Presidente sono sommate e successivamente divise per il numero dei seggi complessivamente spettanti ad esse aumentato di una unità. La parte intera del risultato delle divisioni costituisce il quoziente elettorale rispettivamente della coalizione del Presidente eletto e della coalizione o delle coalizioni del candidato a Presidente o dei candidati a Presidenti non eletti. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il rispettivo quoziente elettorale. Viene assegnato a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

3. In seguito si procede all'assegnazione dei seggi a ciascuna lista circoscrizionale con le seguenti modalità:

- a) Si divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
- b) Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale un numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato della divisione tra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. I seggi che rimangono non assegnati, vengono attribuiti con le seguenti modalità: si sommano i seggi assegnati, con le modalità di cui al comma 3, a ciascun gruppo di liste nelle circoscrizioni. Si sottrae il numero ottenuto dal numero di seggi attribuito al gruppo di liste con le modalità di cui al comma 2. Il numero ottenuto rappresenta per ogni gruppo di liste il numero dei seggi ancora da attribuire. A tal fine per ogni gruppo di liste si ordinano in modo decrescente i resti riportati in ciascuna circoscrizione, a seguito delle operazioni di cui al comma 3. Per ciascun gruppo di liste i seggi ancora da attribuire sono assegnati seguendo l'ordine decrescente dei resti.

5. L'Ufficio centrale regionale proclama eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente, di cui all'articolo 3, comma 3.
6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
7. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, il Presidente proclama eletti i candidati di ogni lista, seguendo la graduatoria stabilita dall'articolo 18, comma 3, lettera d).

Articolo 20 (Surrogazioni)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali.
2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il Consigliere, già candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito la cifra elettorale immediatamente inferiore a quella del Presidente eletto, il relativo seggio è attribuito all'ultimo dei seggi spettante alle liste circoscrizionali non assegnato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Articolo 21 (Supplenza)

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della Legge 55/90, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 20.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 23 (Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del regolamento interno.

Articolo 24 (Spese elettorali)

1. Per le spese relative alle elezioni del Consiglio regionale Assemblea

Legislativa della Liguria e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni previste dalla Legge 108/68 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.

2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

Articolo 25
(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.

Allegato A (articolo 16)

(Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Liguria)

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Liguria", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.